



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, recante *“Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali”*;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*;

VISTA la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante *“Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti”*;

VISTO il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, recante *“Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”*;

VISTO il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, recante *“Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189;

VISTO il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, recante *“Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016”*, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229;

VISTO il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze 27 febbraio 2019 concernente le nuove tariffe dei premi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali delle gestioni *“Industria, Artigianato, Terziario e Altre Attività”*;

VISTA la legge 4 agosto 2021, n. 116, recante *“Disposizioni in materia di utilizzo dei defibrillatori semiautomatici e automatici”*;

VISTO l'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, che testualmente dispone *“Al fine di promuovere la sicurezza e la tutela della salute dei lavoratori, è istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo, con una dotazione pari a 500.000 euro annui a decorrere dall'anno 2026, per incentivare i programmi di screening e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche organizzati dai datori di lavoro, comprese le relative campagne di formazione e informazione, nonché l'acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici da parte delle imprese”*;



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

VISTO, altresì, l'articolo 1, comma 393, della citata legge 30 dicembre 2024, n. 207, a mente del quale *"Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le modalità e i criteri di ripartizione delle risorse del fondo di cui al comma 392, anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato"*.

CONSIDERATA la dotazione del Fondo pari ad euro 500 mila annui con decorrenza dall'anno 2026;

VERIFICATO che le risorse di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n.207, pari a 500 mila euro a decorrere dall'anno 2026, sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, sul capitolo 5060, piano gestionale 01 – FONDO PER INCENTIVARE LA REALIZZAZIONE DI SCREENING SANITARI NEI LUOGHI DI LAVORO;

TENUTO CONTO che occorre provvedere - così come previsto dal citato articolo 1, comma 393, della legge 30 dicembre 2024, n. 207 - alla definizione delle modalità e dei criteri di ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 392 del medesimo articolo 1,

DECRETA

Articolo 1

(Interventi finanziati dal Fondo)

1. Le risorse del Fondo di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, sono destinate a finanziare, a partire dall'anno 2026, i seguenti interventi organizzati dalle imprese datrici e diretti a incentivare:

- a) la realizzazione di programmi di *screening* e di prevenzione di malattie cardiovascolari e oncologiche, comprese le relative campagne di formazione e informazione;
- b) acquisizione di defibrillatori semiautomatici e automatici.

2. Gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a), si intendono realizzati se l'azienda ha definito e attuato un accordo/protocollo con una struttura sanitaria per la realizzazione di un'attività di prevenzione dell'insorgenza di malattie cardiovascolari e/o di patologie oncologiche nei lavoratori, che preveda almeno una delle seguenti iniziative:

- i. screening di valutazione del rischio cardiovascolare e/o oncologico;
- ii. prestazioni specialistiche e diagnostico-terapeutiche finalizzate alla prevenzione primaria e secondaria;



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

iii. attività di informazione ed educazione sanitaria sui corretti stili di vita svolta dal personale afferente a una delle seguenti professioni sanitarie: medico chirurgo, infermiere, dietista, biologo, assistente sanitario, tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro;
iv. esami diagnostici per la valutazione delle condizioni generali di salute e della situazione cardiologica o monitoraggio del sistema respiratorio e cardiovascolare;

v. esami diagnostici volti a individuare formazioni pretumorali o tumorali allo stadio iniziale.

3. Per gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera a) e comma 2, la documentazione ritenuta probante l'effettiva realizzazione dell'iniziativa è costituita dall'accordo/protocollo stipulato con la struttura sanitaria recante la sottoscrizione delle parti, dalla documentazione idonea ad attestare l'attuazione del predetto accordo nell'anno di riferimento, nonché la qualifica del personale sanitario coinvolto nell'iniziativa, oltre che dalle relative fatture attestanti l'importo della spesa effettivamente sostenuta.

4. Gli interventi di cui al precedente comma 1, lettera b), si intendono realizzati se l'azienda ha provveduto all'acquisizione, nell'anno di riferimento, di defibrillatori semiautomatici e automatici conformi alle norme vigenti in materia.

5. Per gli interventi di cui al precedente comma 4, l'impresa datrice è tenuta, tra l'altro, a dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, di non essere soggetta all'obbligo di dotarsi di defibrillatori ai sensi delle disposizioni normative di settore e la documentazione ritenuta probante è costituita dalla fattura di acquisto del defibrillatore emessa nell'anno di riferimento, recante espressa indicazione del modello, marca e tipologia di defibrillatore acquistato.

Articolo 2

(Requisiti per l'accesso)

1. Possono beneficiare del finanziamento le imprese che al momento della presentazione della domanda di cui all'articolo 3:

a) sono in regola con gli adempimenti contributivi e assicurativi;

b) sono in regola con le vigenti disposizioni in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del presente decreto, in aggiunta ai requisiti individuati dal comma 1 alle sopra citate lettere a) e b), è richiesto che le imprese datrici non siano:

a) soggette all'obbligo di legge della dotazione e dell'impiego di defibrillatori semiautomatici e automatici ai sensi dell'articolo 7, comma 11, del decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158,



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2012, n. 189 e dell'articolo 1, comma 1, della legge 4 agosto 2021, n. 116;

b) tenute, in ragione dei particolari tipi di lavorazione ed esposizione e delle peculiari modalità organizzative delle attività lavorative cui l'articolo 25 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, a dotarsi, per l'organizzazione del servizio di primo soccorso, di defibrillatori semiautomatici e automatici.

Articolo 3

(Presentazione della domanda di accesso al Fondo)

1. La domanda di finanziamento deve essere presentata nei termini e secondo le modalità stabilite nell'Avviso pubblico di cui all'articolo 4 del presente decreto, esclusivamente mediante la procedura informatizzata resa disponibile sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Articolo 4

(Avvio del procedimento)

1. A decorrere dall'anno 2026, annualmente, con apposito Avviso pubblico, da adottarsi con decreto del Direttore della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, sono individuati i termini e le modalità per la presentazione della domanda di finanziamento, i contenuti della stessa, la documentazione da produrre a corredo della domanda, l'eventuale modulistica da utilizzare nonché indicate le modalità di erogazione del rimborso in caso di ammissione al beneficio.

2. All'Avviso di cui al comma 1 è data pubblicità nelle forme previste dall'articolo 32 della legge 18 giugno 2009, n. 69, mediante pubblicazione sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it

Articolo 5

(Cause di inammissibilità ed esclusione)

1. Non sono accolte le domande di finanziamento per le quali ricorrano una o più delle seguenti condizioni di inammissibilità/esclusione:

a) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e comma 2, mancanza di uno o più requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lett. a) e b);



Al Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Al Ministro dell'Economia e delle Finanze

- b) per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), mancanza di uno o più requisiti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b) nonché del requisito di cui al medesimo articolo 2, comma 2, lett. a) e b);
- c) presentazione della domanda con modalità difformi rispetto a quelle stabilite dall'Avviso pubblico previsto dall'articolo 4;
- d) mancanza della firma del legale rappresentante richiedente;
- e) mancanza di uno o più documenti fra quelli elencati nell'apposito Avviso pubblico previsto dall'articolo 4 e indicati a pena di inammissibilità;
- f) aver già percepito, per gli stessi interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lett. a), i benefici erogati dall'INAIL sotto forma di riduzione del tasso medio di tariffa per prevenzione;
- g) sussistenza, a carico del rappresentante legale dell'impresa datrice, di una sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile per uno dei reati previsti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- h) sussistenza di una delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del decreto legislativo 6 ottobre 2011, n. 159 (codice antimafia);
- i) sussistenza di una sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231.

Articolo 6
(Contributo a carico del Fondo)

1. L'accoglimento della domanda di accesso al Fondo consentirà al soggetto richiedente di beneficiare, nel limite delle risorse stanziato sul Fondo per ciascuna annualità, di un contributo fino a euro 2.000,00 in ragione delle spese sostenute per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e un contributo fino a euro 1.000,00 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b).
2. I contributi descritti al precedente comma 1 sono cumulabili. L'importo massimo del contributo da erogare resterà invariato anche qualora la spesa finale documentata risultasse superiore all'ammontare del contributo, invece, qualora la spesa finale documentata risultasse inferiore, si procederà al rimborso nel limite del solo importo documentato.
3. Le domande verranno definite tendendo conto dell'ordine cronologico di presentazione, entro il limite e fino all'esaurimento delle risorse presenti annualmente sul Fondo.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 7

(Nomina commissione di valutazione)

1. In presenza di un elevato numero di domande da esaminare, la verifica della sussistenza delle condizioni di ammissibilità delle domande di accesso al Fondo e della idoneità della relativa documentazione allegata, potrà essere demandata ad apposita commissione, che sarà nominata con decreto del Direttore generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative, da adottarsi successivamente alla scadenza del termine per la presentazione delle domande.
2. Le attività di segreteria della commissione saranno svolte dal personale della Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative.
3. La partecipazione alla commissione è gratuita e ai suoi componenti non è corrisposto alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento comunque denominato.

Articolo 8

(Esiti della procedura)

1. Annualmente e in relazione a ciascun Avviso, la Direzione generale per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro e per le politiche assicurative comunicherà, mediante pubblicazione di un avviso sul sito istituzionale www.lavoro.gov.it, gli esiti della procedura con indicazione delle aziende ammesse e di quelle escluse dal beneficio.

Articolo 9

(Decadenza e revoca del beneficio erogato)

1. Costituiscono cause di revoca del beneficio, in qualunque fase del procedimento:
 - a) il rilascio di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, di notizie o dichiarazioni mendaci, inesatte o reticenti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, ferme restando le conseguenze previste dalle norme penali vigenti in materia;
 - b) la mancanza anche di uno solo dei requisiti di accesso stabiliti dal presente decreto.
2. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali provvederà, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, a effettuare le verifiche presso gli organi preposti alla vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro oltre che sulla regolarità contributiva tramite verifica del DURC online provvedendo a dichiarare la decadenza dal contributo concesso e la revoca con recupero delle somme erogate.



Il Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali
di concerto con
Il Ministro dell'Economia e delle Finanze

Articolo 10

(Responsabilità per danni)

1. Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali non è parte nei rapporti negoziali tra le strutture sanitarie e gli utenti. Queste sono responsabili per eventuali danni alla persona arrecati agli utenti nel corso o in ragione dell'esecuzione delle prestazioni rese e, in ogni caso, connesse con le iniziative oggetto del presente decreto e sono obbligate a manlevare e tenere indenne il citato Ministero da qualsiasi pretesa avanzata dai suddetti utenti in caso di eventuali controversie.

Articolo 11

(Contenzioso giudiziario)

1. Fatto salvo ogni tentativo di composizione stragiudiziale, per qualsiasi controversia relativa all'applicazione del presente decreto sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Il presente decreto è trasmesso ai competenti organi di controllo e pubblicato sul sito internet istituzionale del Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'indirizzo www.lavoro.gov.it - sezione "Pubblicità legale" e ne viene dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Roma,

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Marina Elvira Calderone
(firmato)

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Giancarlo Giorgetti
(firmato)